DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 3 luglio 1987

indirizzata alla Repubblica francese in merito al riordinamento del monopolio nazionale a carattere commerciale dei tabacchi lavorati nei confronti dei nuovi Stati membri

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(87/390/CEE)

1. Con lettera del 1° aprile 1986, il governo francese ha informato la Commissione di avere mantenuto, per quanto riguarda i tabacchi lavorati di cui alla voce n. 24.02 A, B, C e D. della tariffa doganale comune, il proprio monopolio di importazione ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 1 del trattato CEE nei confronti dei nuovi Stati membri.

 La legge n. 80/495 del 2 luglio 1980 ha in effetti disposto che la « Société Nationale d'exploitation Industrielle des tabacs manufacturés et allumettes » SEITA sia chiamata a svolgere le mansioni affidate precedentemente al servizio sfruttamento industriale dei tabacchi lavorati dalla legge n. 76/448 del 24 maggio 1976 in materia di fabbricazione e vendita al minuto dei tabacchi lavorati di importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati originari o in provenienza da paesi terzi.

 Se l'articolo 2 della legge del 24 maggio 1976 riserva allo Stato francese il diritto esclusivo di importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati originari o in provenienza da paesi terzi, tale disposizione non è tuttavia applicabile quando questi prodotti provengono dagli altri Stati membri della Comunità.

2. Ai sensi degli articoli 48, paragrafo 1, primo comma e 208, paragrafo 1, primo comma dell'atto di adesione, la Spagna e il Portogallo sono tenuti a procedere, a decorrere dal 1° gennaio 1986, al progressivo riordinamento dei propri monopoli nazionali che presentano un carattere commerciale ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 1 del trattato CEE, in modo che venga esclusa, al più tardi il 31 dicembre 1991 per la Spagna e il 31 dicembre 1992 per il Portogallo, qualsiasi discriminazione fra cittadini degli Stati membri per quanto riguarda le condizioni relative all'approvvigionamento ed agli sbocchi.

 D'altra parte, gli articoli 48, paragrafo 1, secondo comma e 208, paragrafo 1, secondo comma dichiarano che gli altri Stati membri assumono nei confronti della Spagna e del Portogallo obblighi equivalenti a quelli definiti per quanto riguarda i due nuovi Stati membri nel primo comma.

 A norma degli articoli 48, paragrafo 1, terzo comma e 208, paragrafo 1, terzo comma, la Commissione rivolge agli Stati membri interessati della Comunità a dieci raccomandazioni in merito alle modalità e al ritmo da seguire nell'attuazione del riordinamento previsto da tali articoli.

3. Per quanto riguarda i nuovi Stati membri, solo la Spagna dispone, nel settore dei tabacchi lavorati, di un regime di monopolio a carattere commerciale. L'articolo 48, paragrafo 3 dell'atto di adesione ha stabilito norme precise concernenti il riordinamento di tale monopolio, con l'apertura graduale, a decorrere dal 1° gennaio 1986, di contingenti all'importazione. I volumi dei contingenti per il 1986 nonché gli aumenti previsti per gli anni successivi sono stati indicati nell'elenco che figura nell'allegato V.

 Per quanto riguarda la Francia, finora il governo francese non ha adottato provvedimenti per liberalizzare le importazioni di tabacchi lavorati in provenienza dai nuovi Stati membri.

 Le correnti di scambi di tali prodotti fra la Francia e i nuovi Stati membri durante gli ultimi cinque anni precedenti l'adesione sono state praticamente inesistenti come risulta dalle informazioni statistiche fornite dal governo francese il 18 luglio 1986.

4. La Commissione ritiene che il riordinamento previsto dagli articoli 48 e 208 dell'atto di adesione deve comportare la graduale soppressione delle restrizioni all'importazione di tabacchi lavorati in provenienza dalla Spagna e dal Portogallo attraverso l'apertura immediata di contingenti e il loro aumento annuale, al fine di realizzare il completo riordinamento del monopolio francese rispettivamente entro il 31 dicembre 1991 nei confronti della Spagna e il 31 dicembre 1992 nei confronti del Portogallo.

 Tenuto conto dell'inesistenza praticamente totale di scambi di tabacchi lavorati fra la Francia e la Spagna, la Commissione ritiene che sia opportuno, al fine di stabilire il livello iniziale del contingente che dovrà essere aperto dalla Francia per tali prodotti, basarsi anzitutto sul criterio di una percentuale della produzione nazionale dei tabacchi lavorati del paese detentore del monopolio.

 Dato che ai sensi degli articoli 48, paragrafo 1 e 208, paragrafo 1 dell'atto di adesione gli Stati membri della Comunità a dieci debbono assumere obblighi equivalenti a quelli previsti per la Spagna e il Portogallo, la Commissione ritiene che sia auspicabile, ai fini del riordinamento del monopolio francese, far capo ai criteri applicati alla Spagna, ai sensi dell'articolo 48, paragrafo 3 dell'atto di adesione e del suo allegato V, per il riordinamento graduale del suo monopolio dei tabacchi lavorati.

A questo riguardo, è stato stabilito in particolare che i volumi dei contingenti di base dovranno essere, nel caso della Spagna, almeno equivalenti a talune percentuali (5 % e 6 % a seconda dei casi) della media della produzione nazionale totale spagnola durante gli ultimi tre anni precedenti l'adesione per i quali sono disponibili dati statistici.

Inoltre, è stato fissato un tasso minimo di aumento progressivo annuale dei contingenti, pari al 20 % all'inizio di ogni anno, mentre il contingente dell'anno precedente sarà sistematicamente aumentato del 20 %.

5. Tenuto conto del fatto che la produzione dei tabacchi lavorati in Francia è dello stesso ordine della produzione complessiva dei due nuovi Stati membri, e che si ottiene lo stesso rapporto se si confronta la popolazione di tali paesi, la Commissione ritiene che il contingente iniziale che la Francia è tenuta ad aprire a decorrere dal 1° gennaio 1986 nei confronti dei nuovi Stati membri dovrebbe essere dell'ordine del 5,5 % della sua produzione.

 La Commissione ritiene inoltre che il contingente che dovrà essere aperto dalla Francia dovrebbe essere suddiviso fra la Spagna e il Portogallo in ragione delle rispettive produzioni di tali due paesi ; inoltre, secondo le informazioni in suo possesso, la produzione media degli ultimi tre anni (1983-1985) della Spagna e del Portogallo è stata rispettivamente di 58 e di 14 miliardi di unità.

 La Commissione è quindi del parere che la Francia dovrebbe riservare alla Spagna e al Portogallo, rispettivamente, l'80 % e il 20 % del contingente da aprire.

 Per facilitare la gestione del contingente la Commissione ritiene ragionevole, malgrado la circostanza che il periodo transitorio per il Portogallo superi di un anno quello stabilito per la Spagna, non trattare in maniera diversa i due nuovi Stati membri, almeno, fino al 1991.

6. Per tali motivi, e fatta salva la posizione che in base ai risultati ottenuti in applicazione della presente raccomandazione potrebbe adottare in un secondo tempo, la Commissione raccomanda alla Repubblica francese, ai sensi degli articoli 48, paragrafo 1, terzo comma e 208, paragrafo 1, terzo comma dell'atto di adesione :

 a) di aprire, per l'importanzione dei tabacchi lavorati di cui alla voce 24.02 A, B, C e D della tariffa doganale comune in provenienza dalla Spagna e dal Portogallo :

 — per ogni prodotto e per il rimanente periodo del 1987, un contingente pari almeno al 6,6 % della produzione nazionale del 1985, contingente ripartito in ragione dell'80 % per la Spagna e del 20 % per il Portogallo ;

 — di aumentare per il 1988 il contingente del 1987 di almeno il 20 % ;

 — di aumentare negli anni seguenti il contingente dell'anno precedente di almeno il 20 %.

 Resta inteso che dopo la scadenza del termine massimo del 31 dicembre 1991 per quanto riguarda la Spagna e del 31 dicembre 1992 per quanto riguarda il Portogallo non sarà più amissibile alcuna restrizione quantitativa.

 I contingenti devono essere gestiti in maniera trasparente, oggettiva e non discriminatoria. Essi sono aperti a tutti gli operatori senza restrizioni. I prodotti importati nel quadro di tali contingenti non possono essere sottoposti in Francia a diritti esclusivi di commercializzazione a livello del commercio all'ingrosso.

 Resta inteso che il commercio al minuto deve essere disciplinato in maniera oggettiva e non discriminatoria ;

 b) di informare tutti gli interessati, in particolare mediante pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica francese di una comunicazione agli importatori, delle possibilità che sono loro offerte, nel quadro dei contingenti summenzionati di approvvigionarsi di tabacchi lavorati, della voce n. 24.02 A, B, C e D, della tariffa doganale comune, in provenienza dalla Spagna e dal Portogallo.

Fatto a Bruxelles, il 3 luglio 1987.

Per la Commissione

Peter SUTHERLAND

Membro della Commissione